

06 MAG. 2013

**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO****95025 Provincia di Catania****Settore: 5° Patrimonio, Bilancio e Tributi, Programmazione****DETERMINAZIONE N. 31 del 3.5.13****Oggetto: Esternalizzazione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Approvazione atti di gara.****IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°**

Vista la delibera G.M. n. 34 dell'8-03-2013 ad oggetto "Esternalizzazione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate di spettanza del comune", con la quale lo scrivente veniva incaricato di provvedere a ogni adempimento relativo al completamento degli atti di gara;

Preso atto che sono stati completati:

- il capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti;

- il bando di gara - procedura aperta - per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Per quanto sopra

DETERMINA

• Di approvare :

- il capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti;

- il bando di gara - procedura aperta - per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti;

allegati alla presente.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Settore 5°
(Dott. Agatino Martorana)



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

95025 Provincia di Catania

Settore: 5° Patrimonio, Bilancio e Tributi, Programmazione

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

.....
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
Aci Sant'Antonio li, 3.5.13

Firma del Capo Settore

[Handwritten signature]
.....

Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Aci S. Antonio li, 3.5.13

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]
.....

COMUNE DI ACI SANT' ANTONIO
(Provincia di Catania)

Bando di gara – procedura aperta – per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di - ACI SANT' ANTONIO
Settore Finanze e Tributi . Via Regina Margherita - 8. Cap. 95025, tel. 095-7910011. fax. 095-7891424, indirizzo mail: protocollo@comuneacisantantonio.ct.it, PEC: comune-acisantantonio@legalmail.it :

2.1. OGGETTO: Bando di gara – procedura aperta – per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti. Il numero C.I.G. è 502156133A l'importo da versare è €. 70,00

2.2 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di ACI SANT' ANTONIO.

2.3. IMPORTO DEL CONTRATTO: l'importo totale presunto del contratto a base dell'appalto è pari a €. 900.000,00 (€. 300.000,00 per tre anni).

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa;

3.1. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

4.1. Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

4.1. iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di commercio industria artigianato agricoltura o ad analogo registro professionale di Stato aderente all'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara; per le società cooperative l'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- il codice fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio industria, artigianato, agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di repertorio economico amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro; nel caso, il numero di iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi; l'anno di iscrizione;
- i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara:

4.2. iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. n. 185/2008, oppure essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell'Unione Europea che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore;

4.3. inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di ACI SANT'ANTONIO;

4.4. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- l'indirizzo dell'ufficio competente INPS ed il numero di matricola INPS;
- l'indirizzo dell'ufficio competente INAIL ed il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL;
- il N° dei dipendenti dell'azienda;
- la tipologia di contratto applicata;

4.5. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. È inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;

4.6. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

4.7. insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

4.8. tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

4.9. attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999) oppure di non essere tenuti all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

4.10. di aver formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;

4.11. sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonee dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciata da almeno due istituti di credito attestante che la ditta concorrente è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

4.12. avere in corso, alla data di pubblicazione del presente bando, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, servizi di riscossione per un bacino di utenza non inferiore a 200.000 abitanti;

4.13. Di aver realizzato nel triennio 2010/2011/2012 un fatturato specifico di riscossione non inferiore a € 900.000,00 ed un fatturato globale (voce A1 del conto economico) non inferiore a €. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

4.14. avere la piena disponibilità dei sorgenti informatici dei software utilizzati per la gestione dell'attività di riscossione oggetto del presente bando. Per piena disponibilità si intende la possibilità da parte del concorrente di poter agire direttamente, o per mezzo di persona o società di sua fiducia, sugli applicativi senza dover chiedere autorizzazione al proprietario del software stesso, nonché di poterne disporre anche al fine della loro commercializzazione.

4.15. essere in possesso di certificazione ISO 9001/2008 per le attività oggetto del presente bando:

4.16. avere alle proprie dipendenze da almeno tre anni n.10 dipendenti;

4.17. aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo biennio o avere in corso di svolgimento, servizi di riscossione tributi locali in almeno cinque Comuni di cui uno con almeno 20.000 abitanti;

4.18. avere adottato ed efficacemente attuato da almeno un biennio il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

5. **DURATA:** Dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016; se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.

Possibilità di rinnovo per un periodo massimo di uguale durata:

6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI, IMPRESE CONTROLLATE V/O COLLEGATE.

Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la partecipazione alla gara di:

6.1. Raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i. (già costituiti prima della presentazione dell'offerta o costituendi) o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 C.C. ex art. 34 lett. e) d.lgs. n. 163/2006, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter C.C. (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del medesimo d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.;

6.2. Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.. Per questi dovrà essere indicato il nominativo dei consorziati per il quale in consorzio concorre; a questi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara (art. 37 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 34 comma 1) lett. b) intendano eseguire in proprio la prestazione di cui trattasi dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente;

6.3. Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.. Per questi dovrà essere indicato il nominativo di tutti i consorziati costituenti il consorzio stabile; a questi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara (art. 36 comma 5) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.;

7. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA:

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia in base a quanto stabilito all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, pari ad Euro 30.000,00. La garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente. In caso di garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta e dovrà essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cc;

- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 cc;

Per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia sarà svincolata nell'atto di comunicazione di non aggiudicazione o comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, con le caratteristiche di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'onori.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all'indirizzo di seguito indicato un plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura, recante la dicitura “ **Bando di gara per l'affidamento in concessione dell'accertamento e riscossione dei tributi comunali – Scadenza il 28 giugno 2013 ore 12,00**” ed il nominativo della ditta concorrente: il plico conterrà:

8.1. Una prima busta sigillata e controfirmata o siglata nei lembi di chiusura, recante la dicitura “**Busta A - Documenti di partecipazione**” ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

8.1.1 la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo; la domanda, dovrà essere timbrata e firmata per esteso in maniera leggibile dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in ogni sua pagina, ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;

8.1.2 la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti notori, redatta in lingua italiana attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, esclusi quelli per i quali si richiede specifica documentazione. La dichiarazione sostitutiva, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;

8.1.3 nel caso in cui la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva vengano sottoscritte dal medesimo legale rappresentante sarà sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore:

8.1.4 dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da almeno due primari istituti di credito da cui risulti il requisito di cui al punto 4.11 quindi attestante che la ditta è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità:

8.1.5 dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atti notori, rilasciata dall'organismo di vigilanza, attestante che la società partecipante ha adottato ed efficacemente attuato da almeno un biennio il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

8.1.6 eventuale certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato del Paese dell'Unione Europea dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito di cui al punto 4.2 equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore:

8.1.7 copia del capitolato d'oneri sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina con timbro e firma del legale rappresentante di ogni impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione delle norme in esso contenute:

8.1.8 garanzia a corredo dell'offerta per l'importo di Euro 30.000,00, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La garanzia dovrà possedere le caratteristiche di cui al precedente punto 7:

8.1.9 impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. con le caratteristiche di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'oneri:

8.1.10 eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva, l'offerta e gli altri documenti richiesti non fossero firmati dal legale rappresentante dell'impresa:

8.1.11 eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o consorzio:

8.2. Una seconda busta sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**Busta B -Offerta tecnico qualitativa**" ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, il *Progetto di Organizzazione e gestione del servizio* redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'oneri e deve essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.

L'offerta tecnico qualitativa, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Le pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente.

L'offerta tecnica non dovrà superare 50 pagine scritte in solo fronte in formato A4, ad esclusione degli allegati, dell'indice, delle copertine.

Le pagine - con la sola esclusione di tabelle, grafici, disegni e similari - dovranno essere scritte in carattere ARIAL 11, avere margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3, destro 2 con un'interlinea di 1,5. Il documento costituente l'offerta tecnica dovrà essere consegnato anche in formato elettronico PDF su supporto magnetico-ottico (CD, DVD).

8.3. Una terza busta sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**Busta C - Offerta economica**" ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, **l'offerta economica**.

L'offerta economica, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore. L'offerta economica deve essere espressa indicando due ribassi percentuali distinti sui seguenti compensi posti a base d'asta:

- Riscossione ordinaria: aggio del 05,00 % sugli importi riscossi ed un fisso di € 05,00 per ogni informativa spedita: **Punteggio max. 12**
- Riscossione coattiva: aggio del 18,00 % sugli importi riscossi ed un fisso di € 12 per ogni sollecito e atto giudiziario inviati. **Punteggio max. 8**

Gli importi devono avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

Al concessionario spetteranno inoltre i rimborsi di cui alla Tabella dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Le spese postali per le spedizioni dei plichi e per le notificazioni saranno anticipate dall'aggiudicatario ed addebitate all'Ente appaltante al costo.

In caso di ricorso al subappalto dovranno essere indicati i servizi o parti di servizi di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'onori che il concorrente intende subappaltare.

Per la presentazione delle offerte da parte di R.T.I. o consorzi si rimanda a quanto precisato al successivo punto 9.

L'invio del plico dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi a scelta del concorrente: a mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano.

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 28 giugno 2013, all' Ufficio, Via Regina Margherita - 8**, (orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00).

I plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione comunale declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto. Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata. Il concorrente sarà escluso dalla gara qualora il plico pervenisse lacerato, ovvero non sigillato, oppure qualora non riportasse le prescritte

indicazioni e diciture o qualora non contenesse quanto prescritto. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. art. 76 del D.P.R. 445/2000) e ad incamerare la cauzione.

9. R.T.I., CONSORZI E AVVALIMENTI - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOCUMENTI:

9.1 Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti del presente bando e del capitolato speciale d'oneri.

Il plico di cui al precedente punto 8 - Modalità di partecipazione - dovrà riportare all'esterno, come indicazione del mittente, l'intestazione:

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del consorzio.

La domanda di partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 8.1.1. dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio;

Il capitolato d'oneri, di cui al precedente punto 8.1.7 dovrà essere sottoscritto:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio;

L'offerta tecnico qualitativa, di cui al precedente punto 8.2., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.:
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio.

L'offerta economica, di cui al precedente punto 8.3., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.:
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I requisiti di cui ai punti 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. e 4.14. dovranno essere posseduti e dichiarati:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1. da ciascuna impresa componente il R.T.I. o dal consorzio ordinario;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2.: dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.3.: dal consorzio.

Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i soggetti sopraindicati.

Le dichiarazioni bancarie richieste al precedente punto 4.11 e la certificazione ISO richiesta al precedente punto 4.15 dovranno essere possedute e presentate da ogni impresa o consorzio partecipante.

I requisiti di cui ai punti 4.12, 4.13 e 4.17 dovranno essere posseduti e dichiarati:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: almeno per il 60% dalla capogruppo;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3.: dal consorzio.

La relativa attestazione dovrà, pertanto, essere presentata dalle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinari per la propria quota di possesso. Mentre per i consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3 dovrà essere presentata dal consorzio.

I requisiti di cui ai punti 4.16 e 4.18 dovranno essere posseduti e dichiarati:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinario;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3.: dal consorzio.

La relativa attestazione dovrà, pertanto, essere presentata solo da una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinari. Mentre per i consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3 dovrà essere presentata dal consorzio.

È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. In caso di costituendo R.T.I. o consorzio dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il R.T.I. o consorzio. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari.

9.2 E' consentito l'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

10. CRITERI DI SELEZIONE:

La gara si svolge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

- progetto di organizzazione e gestione del servizio, punti 70
- offerta economica prezzo, punti 30

In riferimento all'attribuzione del punteggio relativo al *Progetto di organizzazione e gestione del servizio* saranno valutati i seguenti parametri adottati a cui attribuire per ciascuno i seguenti punteggi:

a) Organizzazione e gestione del servizio, Punti da 0 a 40

Software utilizzati per la gestione dei servizi punti 8

Procedure e modalità di gestione della riscossione coattiva punti 20

Staff del personale impiegato punti 3

Gestione ed archiviazione del flusso documentale in entrata e in uscita
punti 6

Chiarezza e completezza della modulistica utilizzata punti 3

b) Modalità di rendicontazione, Punti da 0 a 10

Programmi informatici per la gestione della rendicontazione punti 5

Tempistiche punti 2

Modalità di gestione dell'attività di rendicontazione punti 3

- c) Canali di pagamento, messi a disposizione del contribuente max 4 Punti (1 punti per ogni canale di pagamento)
- d) Modalità di gestione del rapporto con l'utenza, Punti da 0 a 6
- e) Gestione del contenzioso. Punti da 0 a 5

Modalità di gestione del contenzioso punti 2

Strumenti per evitare il contenzioso tributario punti 3

- f) Proposte migliorative ed innovative rispetto alla tradizionale gestione del suddetto servizio, Punti da 0 a 5

Per un totale complessivo massimo attribuibile di Punti 70

Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione, dopo aver vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l'assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala di valori:

Coefficienti di giudizio/valutazione

Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità

Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente

Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente

Coefficiente 0,6 = giudizio discreto

Coefficiente 0,8 = giudizio di buono

Coefficiente 1.0 = giudizio di ottimo

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio pari a Punti 40,00.

Il punteggio a disposizione per l'offerta economica (elemento 2) verrà assegnato con le seguenti modalità:

I punteggi attribuiti ai ribassi percentuali verranno calcolati per ogni singolo ribasso offerto secondo la formula seguente, approssimati alla seconda cifra decimale:

$$P_i = P_{mi} \cdot (R / R_{max})$$

P_i = Punteggio da assegnare per ogni singolo ribasso

P_{mi} = Punteggio massimo attribuibile per ogni singolo ribasso

R = Singolo ribasso percentuale preso in esame

R_{max} = Maggior singolo ribasso percentuale offerto

Il punteggio totale sull'offerta economica attribuito ad ogni singolo concorrente risulterà dalla somma, approssimata alla seconda cifra decimale, dei punteggi attribuiti al concorrente su ogni singolo ribasso offerto sui quattro compensi posti a base di gara, come di seguito riportato

$$\text{Punteggio totale concorrente} = \sum P_i$$

La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione del progetto tecnico di gestione del servizio (max 70 punti) e all'offerta economica (max 30 punti) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, per un totale massimo di punti attribuibili **pari a 100**, che determinerà la graduatoria di gara.

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi di quanto prescritto dall'art. 86 e seguente del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si darà luogo all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione giudicatrice. L'Ente, al termine del procedimento, comunicherà a tutti i partecipanti alla procedura il risultato dell'aggiudicazione.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica ed al fine di rendere le varie offerte tra di loro comparabili, dovrà dichiararsi di conoscere il gettito dell'entrate del servizio in oggetto, avendone la facoltà di richiedere i dati consolidati ai punti di contatto del Comune.

Il gettito annuale è quello consolidato per l'anno 2010.

La somma dei punti assegnati all'Offerta tecnico qualitativa (elemento 1) e all'Offerta economica (elemento 2) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente per i sei mesi successivi rispetto anche alle condizioni fissate dal capitolato d'oneri.

11. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO: Il bando di gara, il capitolato d'oneri e tutti gli eventuali documenti inerenti il presente appalto sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo sul sito web del Comune di www.comune.acisantantonio.ct.it

Tale documentazione ed eventuali informazioni complementari relative alla gara, potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, a Settore Finanza e Tributi, Via Regina Margherita - 8, Cap. 95025, tel. 095-7910011, fax. 095-7891424, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Le informazioni richieste entro il predetto termine saranno comunicate almeno 6 gg. prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte saranno comunque inoltre inserite, in forma anonima, nel suddetto sito internet, in apposito file aggiornato non oltre il secondo giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta.

12. PROCEDIMENTO DI GARA: Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 5 ~~LUGLIO~~ 2013 alle ORE 10,00 presso il Comune di ACI SANT' ANTONIO (CT) - Ufficio - Via Regina Margherita n. 8.

A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido. L'autorità di gara, aperti i lavori in seduta pubblica procederà:

- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste:

BUSTA A - DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

BUSTA B - OFFERTA TECNICO QUALITATIVA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

presentate con le modalità richieste.

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, l'autorità procederà all'apertura della busta A: verificherà quindi l'esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti.

Dopo tale fase di apertura dei plichi e di verifica dei documenti di partecipazione, e verbalizzatene tutte le operazioni, l'autorità di gara sospenderà i lavori in seduta pubblica e rimetterà all'apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata, la Busta B - Offerta tecnico qualitativa.

La Commissione procederà in una o più sessioni riservate, alla valutazione dell'offerta tecnico qualitativa per ogni concorrente ammesso. La Commissione esprimerà il suo giudizio il più sollecitamente possibile, verbalizzerà e formalizzerà la graduatoria dell'offerta tecnico qualitativa, rimettendo gli atti all'autorità di gara. I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita procura, saranno invitati a mezzo fax a presentarsi alla seduta pubblica presso, Via Regina Margherita – 8 Settore Finanze e Tributi, Comune di ACI SANT' ANTONIO, nel corso della quale si procederà all'apertura della Busta C - Offerta economica. Nella medesima seduta pubblica l'autorità di gara procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnico-qualitativa.

L'autorità di gara, dopo aver verificato l'integrità della Busta C - Offerta economica - procederà poi all'apertura della stessa dando lettura degli importi presentati, attribuendo i relativi punteggi derivanti dall'applicazione della formula di cui al punto 10 - Criteri di selezione. Fatta salva la verifica di offerte potenzialmente anomale da parte della stazione appaltante, viene formata la graduatoria di merito (punteggio qualità più punteggio prezzo) per l'aggiudicazione provvisoria.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (punteggio qualità più punteggio prezzo) e risultato primo in graduatoria. In caso di parità di punteggio si applicherà quanto previsto all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'autorità di gara rimetterà quindi gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione della graduatoria stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione si riserva:

- ogni iniziativa atta alla verifica della documentazione e delle certificazioni presentate da tutti i concorrenti o da parte selezionata di essi:
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/24.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE E ACCESSO AGLI ATTI: Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento della presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità

istituzionali dell'Amministrazione comunale, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione del contratto, così come definite dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per evitare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di ACI SANT'ANTONIO (CT)

Il Responsabile del trattamento per l'ufficio Settore Finanze e Tributi è il Sig. dr. Agatino Martorana.

Al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: , RAG. AGATA PATANÈ

15. DATA DI INVIO E RICEVIMENTO BANDO ALLA G.U.C.E.

.....

COMUNE di ACI SANT'ANTONIO
(Provincia di Catania)

Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sugli immobili (ICI e IMU), compreso la riscossione coattiva delle altre entrate comunali per gli anni 2013, 2014, 2015 e per quelli precedenti non prescritti.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l' affidamento della gestione in concessione, della riscossione ordinaria e coattiva, delle seguenti entrate:

ICI / IMU

TARSU / TARES

TOSAP / PUBBLICITA'

Sanzioni amministrative (solo coattivo), e altre entrate comunali.

La riscossione coattiva oltre alle annualità correnti riguarderà le entrate dovute per gli anni pregressi e ancora non prescritti.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni tre, con decorrenza dal 01 07 2013 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo massimo di uguale durata, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine il Comune richiederà almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale la disponibilità alla rinnovazione del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata al Comune nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di rinnovazione.
4. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio viene compensato sulla base degli aggi e dei fissi derivanti dal ribasso offerto in sede di gara sui compensi massimi posti a base d'asta. L'Iva sarà applicata, se dovuta, a norma di legge.

Al concessionario spetteranno inoltre i rimborsi di cui alla Tabella dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. 6/2/2001).

Le spese di recapito per le spedizioni dei plichi e per le notificazioni saranno anticipate dall'aggiudicatario ed addebitate all'Ente appaltante al costo.

ART. 4 VERSAMENTI

1. Il concessionario versa alla Tesoreria comunale, a scadenze mensili, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese, l'ammontare delle riscossioni effettuate.

2. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni mensili di cui al successivo art. 5, fattura e trattiene, dai versamenti di cui al comma 1, le spese di notifica anticipate e l'aggio di competenza.

ART. 5

RENDICONTI CONTABILI

Alla fine di ogni mese ed entro il termine di 15 giorni coincidente con il versamento delle rate mensili di cui al comma 1 dell'art. 4, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando:

- a. L'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione
- b. L'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione oggetto di verifica e riscossione;
- c. Gli oneri addebitati all'utenza: spese postali, costi notifica, etc.

ART. 6

CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari ad Euro 200.000,00 attraverso polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.
3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune. Il concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste ultime si riveleranno difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado:
4. Il concessionario agisce per mezzo o di un legale rappresentante o di persona munita di apposita procura.
5. Il rappresentante dovrà trasmettere al Comune, entro il 20 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.
6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
7. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del d.lgs. n. 81/2008.
8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
10. Il concessionario elegge e mantiene presso la propria sede legale, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo

indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

11. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

ART. 8

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di ACI SANT'ANTONIO (CT) e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a dotarsi, se già non ne è in possesso, di apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

ART. 9

RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene, per tutta la durata della concessione, una apposita linea telefonica senza costi per l'utenza (numero verde).

2. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato alla gara, relativamente alla parte "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

ART. 10 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

2. Il concessionario deve consentire al Comune l'accessibilità in modalità di sola visualizzazione al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolta su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line e/o batch, sulla base delle esatte specifiche fornite dallo stesso Comune su piattaforma Microsoft.
3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria, presentata in sede di progetto tecnico o quella migliorativa eventualmente concordata con il Comune. Gli operatori telefonici o di sportello del Concessionario dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
4. Il concessionario opererà secondo il progetto tecnico presentato all'atto della partecipazione al bando di gara. Eventuali migliorie del progetto, individuate dal Comune per una più efficace azione di riscossione, dovranno essere recepite ed adottate dal concessionario. Qualora il concessionario intendesse avvalersi di eventuali azioni migliorative rispetto a quelle riportate nel citato progetto, queste dovranno essere presentate al Comune per la loro approvazione scritta.
5. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
6. A semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto a predisporre sul sito internet del Comune, un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune stesso.

ART. 11 SISTEMA DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il concessionario riscuote gli atti impositivi da lui emessi utilizzando i bollettini di c/c postale o altra forma di pagamento concordata con il Comune.
2. La riscossione coattiva degli atti impositivi non pagati dovrà essere effettuata con le modalità previste dai D.P.R. 602/1973, mediante ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910.
3. Il concessionario dovrà procedere allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell'intera quota posta in riscossione, indicando tutte le attività poste in essere entro 240 giorni dall'inizio dell'azione di riscossione.
4. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro sei mesi dalla loro presentazione. Il discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione del Comune di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 d.lgs. n. 112/1999.

5. Per le quote per cui sono state attivate procedure esecutive alla scadenza del termine di cui al comma 3 non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.
6. Nel documento con cui viene effettuata la riscossione coattiva andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
7. Il concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico se non superiori a quelli previsti dai sistemi previsti, le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

ART. 12 PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale a diretto contatto con l'utenza deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 13 SUBAPPALTO

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

... ..


...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...



1. È vietato il subaffidamento del servizio.
2. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende subappaltare.

ART. 14

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all'atto della scadenza della concessione l'archivio informatico dei contribuenti o, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
3. Il concessionario scaduto ha diritto ad un rimborso per le spese sostenute riguardo le procedure relative alle quote ricevute in riscossione nel corso dell'anno precedente la scadenza della riscossione e per le quali ha effettuato tutte le attività previste nei termini fissati. Le spese saranno rimborsate dal Comune o dal nuovo concessionario nella misura dell'aggio contrattualmente previsto.

ART. 15

COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. L'ufficio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con le altre direzioni sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
2. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di che, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 16 PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito

cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a. Versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere 50,00 € per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti;
 - b. Mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 20,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - c. Mancata predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 9, commi 9 e 10. del presente capitolato: penale pari al 10% della cauzione.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 20.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
7. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 17 DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 17, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune
- b) Interruzione del servizio senza giusta causa
- c) Reiterata inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3 e 4 del precedente art. 17.

ART. 19 VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.

ART. 20 CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

ART. 21 RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

ART. 22 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.